

# COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI

## LINEE GUIDA SULLA PUBBLICITA' SANITARIA DEGLI ODONTOIATRI

*Cari Colleghi,*

*dopo un lavoro di ricerca e riflessione, la Commissione dell'Albo ha elaborato un documento che, in linea con quanto richiesto dalla legge Bersani e le indicazioni sull'argomento espresse dalla FNOMCeO, potesse salvaguardare il diritto degli odontoiatri ad una sana e corretta pubblicità simmetrica alle nuove figure, in divenire, del nostro panorama professionale.*

*Il documento qui a seguito, inserito nella lettera integralmente pubblicata, è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 20/11/2007 e da questa data in avanti sarà ufficialmente utilizzato per la verifica della veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari richiesti dagli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.*

*Un grazie al Consiglio dell'Ordine che ha mostrato grande senso di collaborazione ed attenzione ai problemi della categoria ed una rinnovata stima nel Presidente, dottor Mancini, che personalmente ha avvallato la validità del documento, unica esperienza del genere a livello Nazionale.*

In considerazione di quanto esposto nelle linee guida nazionali dalla FNOMCeO e sul valore etico che l'informazione sanitaria e la pubblicità in campo medico devono rispettare, la Commissione Odontoiatri nel dover gestire le valutazioni in merito ad un numero sempre crescente di richieste in assenza di una specifica regolamentazione nel settore odontoiatrico, recepisce le seguenti linee guida:

### PREMESSO

Che pur condividendo il concetto di uniformità fra medicina ed odontoiatria, unite nello stesso Ordine professionale, in tutto ciò che regoli i rapporti con la cittadinanza e fra colleghi, va comunque ricordato che, i percorsi formativi sono inequivocabilmente differenti. La prima e fondamentale differenza sta nel percorso universitario che vede ormai da anni l'esistenza di un corso di laurea abilitante alla professione disgiunta da quello in medicina e chirurgia. Che le specialità post laurea, da poco istituite, sono rivolte esclusivamente a coloro i quali possiedono laurea in odontoiatria. Che le istituende specialità vertono su settori dell'odontoiatria che precedentemente non avevano titolo di individualità, ma erano inserite nella più ampia dizione specialistica di:

- odontoiatria e protesi dentaria
- odontostomatologia

Che il numero di reparti ospedalieri o universitari odontoiatrici sono in numero decisamente esiguo rispetto alle altre discipline medico-chirurgiche e le loro capacità ricettive non possono far fronte alle esigenze della professione.

Tutto ciò viene a creare una scopertura nella domanda di qualificazione e aggiornamento professionale, particolarmente sentito nei laureati in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione odontoiatrica, che vedono come unico percorso culturale gli eventi scientifici organizzati nel settore privato. Questo impedisce in modo totale il conseguimento di titoli

accademici ed in pieno contrasto con la legge Bersani e le interpretazioni avanzate dal Garante sulla concorrenza, una corretta ed equilibrata pubblicità sanitaria per i dentisti provenienti dal vecchio corso di laurea.

L'Ordine dei medici ed odontoiatri recependo quanto sopra, terrà una linea di considerazione lievemente differente per gli odontoiatri rispetto alla medicina generale al punto: "*dizioni di specialità senza il conseguimento delle stesse in ambito universitario*". Ovvero dove viene richiesta la riprova della frequentazione per un numero di anni equivalenti al corso di specialità, si potrà, invece, identificare un percorso diverso, più praticabile.

#### SI DELIBERA QUANTO SEGUE

La formazione individuale privata equipollente al percorso specialistico dovrà presentare le seguenti caratteristiche e rispettare almeno uno dei parametri qui riportati, per poter essere utilizzata in pubblicità:

- Un percorso formativo che passi attraverso uno staging che parta dai concetti diagnostici e terapeutici di base con durata non inferiore all'anno e un monte ore non inferiore a 350. Più uno sviluppo in senso approfondito, anche solo di alcune tecniche, attraverso corsi, convegni o congressi anche monotematici con monte ore non inferiore a 100. La laurea in odontoiatria coprirà le 350 ore di percorso base
- Assunzione o frequentazione in reparti ove la particolare specialità di cui si richieda la dizione venga svolta con un periodo di almeno 2 anni come assunto o almeno 3 anni e monte ore non inferiore a 500 come frequentatore e ne venga rilasciata certificazione dalla struttura.
- Possibilità di dimostrare a mezzo documentazione (scientifica, fiscale ecc.) di aver svolto, anche in regime di libera professione, la specialità di cui venga richiesta menzione per un periodo non inferiore a 6 anni. In caso di attività presso altre strutture private come collaboratore, praticante o allievo la certificazione dovrà essere rilasciata dal professionista, o dai professionisti in caso di coinvolgimenti plurimi, responsabili della specialità svolta nelle diverse strutture ed essere a loro volta soggetti autorizzati alla dizione richiesta. Il richiedente dovrà cumulare un periodo di formazione non inferiore a 8 anni con una presenza in studio non inferiore a 1500 ore, comunicando l'inizio del tirocinio con lettera raccomandata all'Ordine. Sarà possibile inoltre sommare gli anni delle due tipologie di percorso, purché la somma dia come risultante almeno 7 (esempio: 4+3, 5+2 ecc.)
- Docenza universitario o in alternativa: insegnamento in scuole di perfezionamento professionale della specialità di cui si chiedi menzione e che abbiano una organizzazione strutturale interna con non meno di tre docenti e farne parte da almeno 2 anni.
- La pubblicazione di almeno un libro o 5 articoli su riviste scientifiche di tiratura nazionale o internazionale come unico relatore o comunque come relatore principale daranno un bonus del 30% di sgravio sulle ore richieste nei punti precedenti

Per quanto attiene alle prestazioni erogate dagli studi odontoiatrici e che non replichino in modo sovrapponibile le dizioni specialistiche verrà seguito un schema valutativo differente dal precedente.

Nel rispetto del divieto imposto nell'articolo 2 comma b della legge 248 e la seguente valutazione che la trasparenza e veridicità del messaggio siano da interpretare come capacità di erogare un determinato servizio e non identificarne la qualità potenziale dello stesso.

#### SI DECIDE CHE

- dizioni di pura fantasia o termini inutilmente ridondanti o assolutamente privi di realtà scientifiche debbano essere non autorizzati
- dizioni presenti nel corso di laurea o nel nomenclatore delle tariffe professionali, unitamente alle apparecchiature realmente presenti nello studio professionale possano essere pubblicizzate utilizzando un documento di mission, nel quale l'odontoiatra spieghi le motivazioni per le quali ritenga opportuno dare risalto a tali dizioni, corredato da un curriculum vitae e le riprove del possesso delle apparecchiature, menzionando solo la tipologia delle stesse e mai la marca (ex art.57 Codice deontologico). Il giudizio sull'accettabilità di quest'ultime sarà, comunque, compito dalla Commissione pubblicità dell'Ordine.

Per quanto atterrà a richieste non contemplate in queste linee guida, si demanderà tutto al giudizio della suddetta Commissione pubblicità che avrà cura di inserire, volta per volta le interpretazioni sui nuovi quesiti posti, in questo documento

Dott. Luigi Veronesi  
(Presidente CAO Brescia)